



Il Giudice dell'Esecuzione a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.01.2019;

che za del

mur on cui

che i  o terzi

aven 1 M.C.

Pugl

che nel contempo la Vodafone Italia spa proponeva formale opposizione all'esecuzione solleva ne che

con oi glieva,

indica  e della

proced

che a s ie parti

avanti

che, st afone e

sul qu... 1 si era

pronunciato, con provvedimento del 28.06.2018 il presente giudice fissava udienza di comparizione parti al 11.10.2018 e assegnava all'opponente termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto alle parti;

che parte creditrice opposta si costituiva depositando memoria difensiva;

ciò premesso ed esaminati gli atti, si rileva:

che i motivi dell'opposizione all'esecuzione proposti dalla debitrice, in realtà concernono valutazioni sulla sentenza su cui si fonda la presente procedura, e che pertanto tali doglianze avrebbero dovuto essere eventualmente sollevate in sede di gravame della sentenza e non costituiscono motivi validi di opposizione all'esecuzione;

che in particolare, la circostanza addotta da parte opponente che l'attivazione del servizio voce e di connessione mediante ADSL sarebbe stata impossibile a causa della mancata collaborazione dell'utente, appare allo stato del tutto sfornita di prova, come pure non provato è il fatto che la Vodafone avrebbe comunicato alla creditrice tale impossibilità;

che, conseguentemente non sussistono fondati motivi, in questa fase sommaria e cautelare, per disporre la sospensione della procedura esecutiva, che appare sorretta da un valido ed efficace titolo esecutivo;

tutto ciò premesso,

vista la dichiarazione del terzo pignorato, dalla quale risulta l'esistenza di un suo debito pignorabile di € 5.482,02, nei confronti della debitrice esecutata;

- determinato l'ammontare del complessivo credito vantato dal creditore nell'importo indicato in precetto, oltre interessi legali fino al saldo, oltre alle spese dell'intera fase esecutiva successiva al precetto a carico di parte debitrice, che si liquidano in € 855,00, per la procedura esecutiva ed ulteriori € 855,00 per resistere all'opposizione in questa fase sommaria, oltre rimborso forfettario 15%, accessori di legge ed esposti, spese di registrazione e notifica del presente provvedimento, il tutto con distrazione delle spese a favore dell'avvocato antistatario;
- ritenuto che l'istanza di assegnazione del credito pignorato è fondata su titolo esecutivo ed è stata rinnovata all'udienza del 10.01.2019 dalla parte creditrice procedente;

P.Q.M.

Assegna alla sig.ra [REDACTED], in pagamento del credito come sopra determinato (capitale e spese legali liquidate, con distrazione però di queste ultime a favore dell'avvocato antistatario), le somme vincolate e giacenti presso il conto corrente pignorato in essere presso [REDACTED], sino alla concorrenza del credito come sopra determinato.

Dichiara il terzo [REDACTED] liberato previo rilascio di quietanza da parte del creditore.

Assegna alla parte interessata termine perentorio di giorni sessanta, dalla comunicazione del presente provvedimento, per l'iscrizione a ruolo della causa di opposizione all'esecuzione avanti al Giudice competente, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti alla metà.

Dichiara l'estinzione della procedura autorizzando il ritiro dei titoli.

Manda alla Cancelleria per le necessarie comunicazioni alle parti costituite.

Così deciso il 22.01.2019

G.O.T. avv. [REDACTED]